



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 10.07.2023

Info/121.23/GIURISPRUDENZA: Appalto e requisito iscrizione Albo Gestori Ambientali

**GIURISPRUDENZA – APPALTO E ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI  
LA MANCANZA NON PUO' ESCLUDERE A PRIORI DALLA GARA**

---

Questa pronuncia del giudice amministrativo non è in controtendenza con il concetto generale corrente dell'indispensabilità del requisito di iscrizione per la partecipazione alle gare ma chiarisce, in particolare, che, **se l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta ai fini dell'aggiudicazione** (quindi ex post) dell'appalto, **la sua mancanza non può escludere un operatore dal partecipare alla gara.**

Nel caso di specie l'oggetto dell'appalto ex D.lgs. n. 50/2016 (ora D.lgs. n. 36/2023) di una Amministrazione erano i lavori di completamento (“*capping*”) e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche di una discarica, il bando di gara richiama la necessità dell'iscrizione alla Categoria 9 dell'Albo nazionale gestori ambientali come requisito ai fini della stipulazione del contratto di appalto a pena di decadenza dall'aggiudicazione.

Nella **sentenza 27 giugno 2023, n. 3871** il **Tar Campania** ha dato ragione al ricorrente escluso per la mancata iscrizione all'Albo in quanto **il tenore del bando faceva riferimento ad una fase successiva a quella della partecipazione alla gara**, di fatto rendendo dunque illegittimo escludere una impresa che al momento di partecipazione alla gara era priva del requisito di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, D.lgs. n. 152/2006.

Inoltre nella pronuncia viene evidenziato il valore determinante della *lex specialis* di gara, richiamando sul punto la recente Giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 16 giugno 2023, n. 5295) che ha affermato come "*Il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esse contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità*".

Per gli interessati si allega il testo della sentenza.